FITTAN

Osservazioni sul disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Adamo ed altri concernente

Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo

OSSERVAZIONI

Titolo
Eliminare le parole "*e per uso sportivo*"

Motivo: il disegno di legge ha lo scopo di apportare modifiche a certe norme sulle armi comuni da sparo. La sottocategoria delle armi per uso sportivo non ha né significato naturalistico né tecnico, ma solo giuridico (e di dubbia interpretazione) e fa parte della più vasta categoria delle armi comuni da sparo. Nominarla in aggiunta a quelle è superfluo, riduttivo e fuorviante. Non sarebbero infatti comprese alcune categorie di armi (es.: armi antiche, cioè quelle prodotte prima del 1890, che possono conservare ancora notevole potenzialità lesiva).

Art.1

.....

"1.Alla documentazione richiesta per il rilascio **di qualsiasi licenza di porto d'armi comuni da sparo e di qualsiasi autorizzazione alla loro detenzione** deve essere allegato...Tale certificato deve essere presentato anche al momento del rinnovo **dei titoli autorizzativi di cui al comma 1.**

1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato **dal "medico di famiglia" il quale valuterà la necessità, ai fini del maneggio o detenzione delle armi, di unire o meno al proprio certificato quello di uno specialista in neurologia e/o psichiatria appartenente agli organismi sanitari pubblici.**

1-ter. **I medici di cui ai commi 1 ed 1-bis, qualora accertino situazioni psico-fisiche che reputino controindicate per il maneggio o detenzione delle armi, ne danno** immediata comunicazione ...

2. **eliminato.**

Motivo: i meccanismi vengono resi dalle modifiche proposte più sciolti e semplici, coinvolgono un minor numero di medici addetti al servizio sanitario pubblico (con volume di lavoro cronicamente pletorico); l'idoneità dei requisiti psico-fisici deve riguardare tutti coloro che possono avere potenziale maneggio delle armi quali, ad esempio, tiratori, semplici detentori, collezionisti, armieri, armaioli,costruttori di armi.

Art. 2

.....

1. ...

"9. La licenza ... **5 anni** ...

Motivi: la durata di 3 anni ingolferebbe ancora di più le Questure., sottraendole a compiti ben più importanti, con peggioramento della qualità e quantità dei servizi nei confronti dei cittadini, cacciatori o meno.

Art: 3
Invariato

Art. 4
Invariato

Art. 5
Invariato

1. .....**invariato**

.....

2. **I soggetti** che rilasciano

3. .....**invariato**

Art. 6

eliminato

Motivo: occorre premettere che l'art. 2 della legge 25 marzo 1986 n. 85 definisce come **armi sportive** quelle "*armi, sia lunghe che corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive*".
Il concetto normativo di arma sportiva si rilevò subito equivoco, e lo è tuttora, ai primi legislatori, specialmente sul punto relativo al problema se la definizione adottata dalla legge si riferisse solo alle armi a canna rigata o anche a quelle a canna liscia, le prime, come noto, soggette alla catalogazione, a differenza delle seconde.
Il disegno ora in esame sembra riferirsi ad entrambe le categorie (rigate e lisce), anche in coerenza con la dichiarata *ratio* del progetto che è quella di attenuare le violenze commesse con armi legittimamente detenute dai cittadini. Orbene, in coerenza con l'obbiettivo dichiarato (anche prescindendo dalla verifica della esattezza dell'equazione armi legalmente detenute = crimine, nel senso che la quantità dei crimini cresce in funzione della quantità delle armi detenute) è logicamente conseguente riferirsi ad ogni tipo di arma destinata ad uso sportivo, qualifica alla quale è logico, ai fini della sicurezza, che non siano sottratte anche le armi destinate alla caccia (anche a tutela del principio di uguaglianza fra cittadini-cacciatori e cittadini-praticanti altri sport).
Se così è, tenuto conto che le armi destinate o destinabili ad uso sportivo, legittimamente detenute in Italia sono qualche milione (secondo l'articolo-inchiesta di Paolo Biondani pubblicato sul settimanale "L'Espresso" n. 29 del 24/7/2008 il numero delle armi legittimamente detenuto dagli italiani ammonterebbe a circa 13.000.000), tenuto conto che, indipendentemente dalla qualifica formale, sono pochissime le armi non sportive non destinabili allo sport e viceversa, c'è da porsi il problema di trovare le strutture ed il personale, per il momento inesistenti, per provvedere alla custodia ed alla efficace e veloce movimentazione di un numero enorme di armi. E ciò anche senza tener conto, in ipotesi come non si deve, del disagio procurato ai cittadini, della macchinosità burocratica, del danno allo sport (ed ai positivi vantaggi che ne derivano a tutto il Paese), dei pregiudizi nei confronti di svariati comparti del nostro sistema economico, del pericolo di furto di

armi in quanto riunite in quantità consistenti, del pochissimo vantaggio alla pubblica incolumità, la norma va del tutto eliminata dal progetto in esame.

Art. 7

.....

2. **La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle Forze armate ...**
.....
4.
.....
...da cui risultino (*esclusa l'indicazione della matricola*) **il periodo** di assicurazione ...

Motivo: una norma che preveda l'obbligo per i privati dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dal maneggio delle armi ed escluda espressamente tale obbligo per le Forze armate e simili, oltre che essere palesemente iniqua ed in contraddizione con l'intero ordinamento giuridico civilistico, potrebbe essere facile bersaglio di eccezioni di illegittimità costituzionale.
L'indicazione della matricola dell'arma in relazione alla polizza o certificato di assicurazione costituirebbe adempimento pesante, causa di equivoci e confusione soprattutto per coloro che possiedono numerose armi. Eliminare invece l'indicazione della matricola nulla toglierebbe ai vantaggi ed alle garanzie derivanti da un'assicurazione, come del resto avviene per l'assicurazione **obbligatoria** dalla quale sono coperti i cacciatori.

Roma, 1 luglio 2010.

Nicola Mirizzi